



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 47 del 10/06/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

DIVIETO CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE APERTE AD USO PUBBLICO.

IL SINDACO

PREMESSO che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche del territorio comunale genera degrado e provoca pregiudizio al decoro urbano;

CONSIDERATO che è compito dell'Amministrazione comunale assicurare nella comunità una serena e civile convivenza mettendo in campo gli strumenti piu' efficaci atti a rafforzare la sicurezza urbana;

CONSTATATA la recrudescenza registratasi nel consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, fenomeno che coinvolge sempre piu' le persone fragili, affette da dipendenze, ma anche i giovanissimi frequentatori della piazze della città e delle periferie ed, inoltre, dei luoghi di maggiore richiamo, specie nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che il consumo di alcol nelle aree pubbliche della città incide in misura fortemente negativa sulla qualità della vita della comunità poichè alimenta fenomeni devianti correlati all'aggressività che manifestano coloro che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche, aggressività che sfocia frequentemente in condotte violente;

CONSTATATO che le suddette condotte pregiudicano le piu' comuni regole di convivenza civile e impongono all'Amministrazione comunale di ricorrere agli strumenti normativi conferiti all'Ente Locale dal legislatore per preservare la sicurezza urbana;

RILEVATO dal contenuto delle attività di vigilanza urbana svolte quotidianamente dagli agenti della polizia locale che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ha assunto nell'ultimo periodo una dimensione preoccupante poichè non è piu' circoscritto alle persone dedite all'alcol che vivono ai margini della società, ma si estende a molti giovani;

CONSTATATO che sempre piu' spesso il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche è all'origine di fatti violenti che attentano all'incolumità e all'integrità fisica dei nostri cittadini;

CONSIDERATO che il consumo di bevande alcoliche è strettamente correlato ad altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado ed al disordine urbano, quali gli atti vandalici, il disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone, la lordura del suolo pubblico imputabile all'abbandono delle bottiglie di vetro, spesso frantumate;

TENUTO CONTO che le condotte violente correlate al consumo e all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche oltre a costituire grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a provocare diffusi e motivati sentimenti di allarme, la percezione di insicurezza, nonché il senso di abbandono da parte delle istituzioni;

TENUTO CONTO che l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la prerogativa di adottare ordinanze contingibili e urgenti: "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità,...omissis... anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti e, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo: "quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici...omississ... adottando i provvedimenti di cui al comma 4.";

CONSTATATO che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che spetta anche all'Amministrazione comunale contrastare il consumo indiscriminato di alcol, specie da parte dei giovani;

RITENUTO che sussistono le condizioni di contingibilità ed urgenza correlate all'entità del disagio, all'attualità della necessità di arginare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sulle aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico, a salvaguardia della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutti coloro che risiedono nel territorio comunale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro e della vivibilità urbana;

VISTI

- Gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- La legge n.125/2001;
- La Legge n. 125 del 24 luglio 2008;
- Il D.L.20 febbraio 2017, n°14, convertito con modificazioni dalla L.18 aprile 2017, n°48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
- Le disposizioni del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale;
- La Legge n°689/1981;
- Il D.L.gs. 59/2010 e successive modificazioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.L.gs 267/2000 il provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale è fatto divieto di consumare nella fascia oraria 00,00 – 24,00 bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico;

Si intende per consumo di bevande il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

Il divieto non si estende al consumo nelle aree esterne concesse in uso agli esercenti per la somministrazione in loco;

Il presente provvedimento assume efficacia dalla data odierna fino al 30 settembre 2021;

Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente provvedimento si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000, oltre al sequestro amministrativo delle bevande conformemente al disposto di cui all'art. 13 della Legge n.689/81;

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissioni all'Albo Pretorio e pubblicazioni sul sito Web dell'Ente.

Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al TAR Sardegna con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

TRASMETTE

la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine ad ordinamento statale che cureranno il rispetto della stessa e l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

NOTIFICA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A:

Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;

Polizia di Stato;

Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione);

Guardia di Finanza Sassari;

Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;

Provincia di Sassari;

Polizia Locale;

Settore Attività Produttive Ed.Pr.;

Settore Ambiente;

Sassari li 12 /06/2021

IL SINDACO

Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
